

Info :

- CASSAZIONE PENALE:

SENTENZA ESTENSIONE OBBLIGO DI PROTEZIONE DEL DATORE DI LAVORO

"Un'eventuale indisponibilità dello strumentario di sicurezza, dipendente da qualsiasi causa, non può infatti assurgere ad esimente, per l'ovvia e stringente considerazione che il diritto alla salute (qui del lavoratore) è un diritto fondamentale dell'individuo (articolo 32 della Costituzione) che non può ammettere eccezioni".

Lo ha stabilito la Cassazione, confermando la pronuncia della Corte d'appello di Palermo che aveva condannato per omicidio colposo il legale rappresentante di un istituto di vigilanza privata che non aveva fornito il giubbotto antiproiettile alla guardia giurata rimasta uccisa nel corso di una rapina ad un istituto di credito.

Secondo la Cassazione **" il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera. In altri termini, il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40, comma 2, c.p.. Tale obbligo comportamentale, che è conseguenza immediata e diretta della "posizione di garanzia" che il datore di lavoro assume nei confronti del lavoratore, in relazione all'obbligo di garantire condizioni di lavoro quanto più possibili sicure, è di tale spessore che non potrebbe neppure escludersi una responsabilità colposa del datore di lavoro allorché questi tali condizioni non abbia assicurato, pur formalmente rispettando le norme tecniche, eventualmente dettate in materia al competente organo amministrativo, in quanto, al di là dell'obbligo di rispettare le suddette prescrizioni specificamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur sempre quello di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l'accortezza necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi un nocumento a terzi.**

E' in questo quadro normativo che si pone correttamente la sentenza impugnata, laddove ravvisa la colpa, e il conseguente nesso eziologico con l'evento dannoso, del datore di lavoro nel non aver questi fornito il giubbotto antiproiettile alla guardia giurata, ponendo le condizioni dell'evento letale derivatone. Dovendosi anzi aggiungere come l'addebito colposo oltre che sull'art. 2087 c.c. viene articolato anche sul mancato rispetto del provvedimento amministrativo intervenuto nella subiecta materia, imponente a fortiori lo strumento di salvaguardia omissso. In questa prospettiva, all'evidenza, nessun rilievo può assumere la circostanza che l'imputato deduca di essersi attivato tempestivamente per fornire i giubbotti antiproiettile, ma di non averlo potuto fare per la indicata ridotta disponibilità di questi".

Sentenza integralmente consultabile sul [Sito della Cassazione](#).

(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 29 settembre 2006, n.32286: Obbligo di protezione del datore di lavoro - Estensione).